

# ASSOCIAZIONE "LAURA MORANDINI"

## STATUTO

**1.** – E' costituita l'Associazione "LAURA MORANDINI" libera Associazione di fatto, nata per ricordare la figura di Laura Tartaglia Morandini, apartitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**2.** – Scopo dell'Associazione è di promuovere e diffondere nella Regione Liguria, con particolare riferimento alla Provincia di La Spezia e al territorio del Comune di Levanto, l'arte in tutte le sue manifestazioni e forme, con particolare riguardo per il cinema, le arti visuali e performative, il teatro, il teatro-danza, il video, le arti che utilizzano nuovi media e nuove tecnologie e ogni altra forma di comunicazione artistica in cui essa si pone a qualsiasi livello in relazione con le persone, favorendo la formazione artistica di base e avanzata, il training e l'aggiornamento culturale, contribuendo al costituirsi delle condizioni pratiche in cui la creatività degli artisti e performers possa realizzarsi, promuovendo scambi internazionali ed interdisciplinari ed i contatti tra artisti e pubblico, nonché una maggiore informazione sull'arte e una sua più approfondita conoscenza.

**3.** – Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà promuovere, produrre, organizzare, allestire, gestire, o ospitare in spazi o locali propri o di terzi, laboratori, studi, stages, trainings, workshops, esposizioni, manifestazioni, festivals, concerti, letture, conferenze, meetings, proiezioni cinematografiche e video, archivi, librerie, book-shops, caffetterie, rinfreschi, feste, performances e spettacoli di qualsiasi genere. Sempre nello spirito e nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, l'Associazione può istituire premi e produrre, promuovere, pubblicare, divulgare e distribuire con proprio copyright o su licenza, attraverso qualsiasi canale ritenuto opportuno, opere di artisti di qualsiasi disciplina d'arte visiva, letteraria, musicale o di altro genere, pubblicare cataloghi, riviste, CD-ROM, DVD, audiovisivi per mezzo di qualsiasi media, incluso internet, provvedendo inoltre all'adozione o produzione dei relativi supporti distributivi, promozionali e pubblicitari.

**4.** – Le entrate dell'associazione sono costituite dai contributi annuali e mensili dei soci, nonché da eventuali elargizioni, donazioni, contributi e finanziamenti fatti all'associazione da enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, per l'attuazione delle sue attività.

**5.** – i soci si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari
- d) soci temporanei

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo nonché coloro che in tale qualità vengano accettati nell'associazione dai firmatari di questo atto costitutivo prima della convocazione dell'assemblea prevista dall'articolo diciassette dello statuto e comunque non oltre il 31/12/2004.

Essi sono tenuti al pagamento delle stesse quote fissate per i soci ordinari.

Possono essere soci ordinari persone fisiche, persone giuridiche o gruppi che i soci fondatori, a maggioranza, riterranno di ammettere, sempre onde meglio conseguire i fini sociali. I soci ordinari saranno tenuti al pagamento di una quota di ammissione, quale

partecipazione alle spese straordinarie sostenute o da sostenere dalla associazione , e verseranno pure una quota annuale o mensile onde sostenere i costi di esercizio.

Le quote per il primo anno verranno determinate dai soci fondatori, mentre per gli anni successivi verranno stabilite dalla assemblea.

Possono essere soci temporanei tutti coloro che ne faranno richiesta, previo il versamento di una quota semestrale e previo il benestare di un socio fondatore o di persona all'uopo delegata. La partecipazione dei soci temporanei è limitata a sei mesi dalla data di iscrizione.

**6.** – Ogni socio deve osservare le disposizioni del presente statuto, partecipare attivamente alla vita , alle iniziative e allo sviluppo dell'associazione, versare regolarmente le quote prefissate.

**7.** – Espulsione:

Il socio fondatore potrà essere espulso per gravi e comprovati motivi, su proposta concorde di tutti gli altri soci fondatori, approvata dai due terzi dell'assemblea.

Il socio onorario potrà essere espulso per gravi e comprovati motivi su proposta concorde e motivata di tutti i soci fondatori, approvata dai due terzi dell'assemblea.

Il socio ordinario potrà essere espulso, sempre per gravi e comprovati motivi, su parere unanime dei soci fondatori e su delibera a maggioranza dell'assemblea dei soci.

Il socio temporaneo potrà essere espulso su parere insindacabile di almeno tre soci fondatori.

**8.** – L'assemblea generale, composta dai soci fondatori, soci onorari e soci ordinari, si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

La convocazione viene fatta a mezzo affissione nei locali dell'associazione e mediante comunicazione scritta personale, almeno sette giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea si considera validamente costituita in sede deliberante quando sono presenti:

- a) in prima convocazione la metà dei soci che ne fanno parte
- b) in seconda convocazione un terzo dei soci che ne fanno parte

La convocazione dell'assemblea può essere inoltre richiesta da un terzo dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea o da almeno tre soci fondatori. Le delibere dell'assemblea generale sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciò vale anche per altre assemblee diverse da quelle annuali.

Per il rinnovo delle cariche sociali, coloro che sono impossibilitati a votare possono delegare altri soci fino ad un massimo di tre delega per socio.

L'assemblea generale:

- a) indirizza l'attività sociale ai fini di cui all'art. 2.
- b) nomina i componenti del consiglio direttivo e tra questi il Presidente e il Vice presidente
- c) esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo e determina l'ammontare delle quote sociali annue
- d) convalida ,ove necessario, le decisioni prese dal consiglio direttivo.

**9.** – Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed è composto da cinque membri. Al suo interno sono individuati un Presidente, un segretario, un tesoriere. Del C.D. è membro di diritto il rappresentante del Comune di Levanto individuato dal Sindaco pro tempore. Il membro che rappresenta il Comune viene considerato come un socio fondatore. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno.

Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel consiglio direttivo devono essere presenti almeno quattro soci fondatori o onorari. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri concernenti l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Realizza e coordina l'attività per il conseguimento dei fini sociali. Predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**10.** – il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione verso terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma sociale. Il Presidente convoca e dirige le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea generale.

Prende in caso di urgenza i provvedimenti opportuni, salvo a sottoporli alla ratifica del consiglio direttivo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni. Resta in carica due anni ed è rieleggibile.

**11.** – Il segretario compila e conserva il libro dei soci, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, i registri amministrativi ed è responsabile di fronte al consiglio della regolare ed ordinata tenuta dei libri sociali e di tutta la documentazione, ad eccezione di quanto di spettanza del Tesoriere .

**12.** – Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dell'associazione. Compila e conserva i registri contabili, rispondendo del suo operato al C.D. e relazionandolo almeno una volta ogni due mesi.

**13.** – E' previsto un collegio dei Revisori dei conti eletto dall'assemblea. Esso è costituito da un Presidente che deve essere regolarmente iscritto ad un albo dei Revisori dei conti mentre gli altri due possono essere individuati tra i soci in possesso di idonei requisiti allo svolgimento delle mansioni.

**14.** – E' previsto il collegio dei Probiviri che esercita il controllo di legittimità circa l'osservanza del presente statuto e giudica con decisione inappellabile le controversie nel seno dell'associazione. Il collegio è composto da tre membri eletti tra i soci appartenenti all'assemblea e nomina il Presidente nel suo seno

**15.** – Ciascun socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al segretario con un preavviso di due mesi. Nessun diritto spetta al socio recedente sul patrimonio o sull'attività dell'associazione.

**16.** – In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà restituito ai soci tenuto conto dei conferimenti direttamente effettuati da ciascun membro, anche se receduto o dimissionario in precedenza.

**17.** – Norma transitoria.

Al momento della costituzione verrà nominato un presidente provvisorio con i poteri di accettare soci ordinari e convocare l'assemblea dei soci entro e non oltre quattro mesi dalla costituzione.

In tale assemblea da convocarsi si procederà alle nomine delle cariche sociali ed il Presidente provvisorio decadrà automaticamente.